

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO
E DI REGISTRO AI SENSI DEL
DLGS 117/2017 ART 62 COMMA
6 E DEL DLGS 105/2018
ART 26

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale Cagliari 1

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di agosto, alle
ore venti e quindici, in Quartu Sant'Elena nei locali siti nella via
Sant'Antonio al civico 114/F, si è adunata, in seduta di seconda con-
vocazione, l'Assemblea degli iscritti all'associazione "Confraternita
Divine Misericordie di Quartu Sant'Elena" per esaminare, discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione nuovo Statuto (adeguato al CIS).

In apertura di lavori il presidente Salvatore Deiana assumendo la
presidenza constata e fa constatare che il numero dei presenti con-
sente di dichiarare legalmente costituita l'Assemblea e apre i lavori
della sessione assembleare introducendo il primo punto dell'Ordine
del Giorno e da quindi lettura del testo del nuovo Statuto come da
bozza trasmessa ai convocati.

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla
discussione e ad apportare eventuali modifiche al testo.

Non essendoci richieste di intervento viene dichiarata aperta la vo-
tazione e il testo del nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Il testo del nuovo statuto viene allegato al presente atto costituen-
done parte integrante e sostanziale.

Il presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del
presente atto e dell'Allegato Statuto.



Il presidente viene altresì incaricato di compiere tutte le pratiche
 necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta
 all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del Codice del
 Terzo Settore.

Alle ventuno e ventitre, non essendoci altri argomenti su cui discu-
 tere e deliberare il presidente dichiara chiusa la Sessione Straordi-
 naria dell'Assemblea e scioglie la seduta, previa stesura, lettura e ap-
 provazione del presente verbale.

Il Segretario

[Signature]



Il Presidente

[Signature]

AGENZIA ENTRATE
 UFFICIO DI CAGLIARI 1
 Registrato il 3/8/23 1945
 ESSENTE

Statuto della

CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE

di

Quartu Sant'Elena



Articolo 1

La denominazione

La "Fraternità" di Misericordia di Quartu Sant'Elena" costituita il 29
 gennaio 1980, avente sede in Quartu Sant'Elena, nella via Eligio
 Porcu al civico 118, nel territorio della Arcidiocesi di Cagliari, che il
 17 luglio 2004 ha assunto il nome di «CONFRATERNITA "DIVINAE
 MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena» invocando quali suoi cele-
 sti patroni San Sebastiano martire e sant'Elena imperatrice, con
 l'adeguamento del testo statutario alle norme del Codice del Terzo
 Settore determina che la denominazione dell'Associazione sarà inte-
 grata con la locuzione 'Organizzazione di Volontariato' (ODV) suc-
 cessivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Regi-
 stro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della
 predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la se-
 guente denominazione: «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICOR-
 DIAE" di Quartu Sant'Elena - Organizzazione di volontariato», in si-
 gila denominata «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di

Quartu Sant'Elena - OdV». L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

L'acronimo OdV sarà usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

La natura, la sede e la durata

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» ha sede legale in Quartu Sant'Elena, nella via Sant'Antonio al civico 114/T ed è sodalizio di volontariato il cui scopo è onorare Dio con la preghiera e la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di misericordia corporale e spirituale, in soccorso dei singoli e della collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» trae ispirazione per la sua esistenza dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e ne fa il proprio riferimento per le modalità di attuazione di quanto menzionato al comma precedente.

Il sodalizio ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Quartu Sant'Elena non comporta modifica statutaria, salvo ap-

posta delibera del Magistrato e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

La natura giuridica e canonica

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» è costituita agli effetti giuridici come associazione non riconosciuta di Confratelli secondo l'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo l'articolo 14 e seguenti del vigente Codice Civile e secondo il vigente Codice del terzo Settore.

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» è, secondo l'ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 331 e seguenti del vigente Codex Iuris Canonici.

Articolo 4

La finalità e le attività

Scopo della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» è l'esercizio volontario, delle opere di misericordia spirituali e corporali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità nel settore della Protezione Civile - previa iscrizione negli appositi Albi -, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, soli-

caratteristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le attività che intende e esercitare ricadono nelle seguenti Attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,

della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,

e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni (di cui all'art. 5, lettera a) del Codice del Terzo Set-

tore);

b) interventi e prestazioni sanitarie (di cui all'art. 5, lettera b) del Codice del Terzo Settore);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

(di cui all'art. 5, lettera c) del Codice del Terzo Settore);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché

le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui all'art. 5, lettera d) del Codice del Terzo Settore);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (di cui all'art. 5, lettera e) del Codice del Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (di cui all'art. 5, lettera i) del Codice del Terzo Settore);

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (di cui all'art. 5, lettera p) del Codice del Terzo Settore);

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (di cui all'art. 5, lettera u) del Codice del Terzo Settore);

i) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 223, e successive modificazioni (di cui all'art. 5, lettera y) del Codice del Terzo Settore).

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» potrà promuovere ed esercitare, previa deliberazione del Magistrato, tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, comprese

a) attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

b) attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;

impegnandosi così a contribuire all'analisi e rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo concretizzando un tema caro al Sommo Pontefice Paolo VI che, fin dal 17 maggio 1970, proclamava con ardore e speranza, la costituzione della civiltà dell'amore della quale lanciò al mondo il programma il 25 dicembre 1975 - a conclusione dell'Anno Santo - e che Giovanni Paolo II, attraverso il suo messaggio nell'udienza del 14 giugno 1986, consegnò alle Misericordie esortandole a divenire "l'autrice della civiltà dell'amore e testimoni ineluttabili della cultura della carità".

Articolo 5

La formazione

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana dei propri iscritti e della comunità in cui opera mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario con corsi di istruzione teorico-pratici tenuti o coordinati dal Direttore

Sanitario, e con ogni altro idoneo mezzo.

Articolo 6

Le sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» potrà costituire apposite sezioni e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Articolo 7

I rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» mantiene i rapporti con l'Arcivescovo diocesano e con le altre autorità ecclesiastiche, cui spetta la vigilanza a norma del canone 308 del Codex Iuris Canonici - solo per le attività che esulano dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore -, anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico che prende il nome di "Religioso".

Articolo 8

Lo stemma

Lo stemma della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» è rappresentato da un ovale, con fondo bianco e verde, con l'emblema della croce latina di colore nero contornato da due tralci di alloro cui al centro è sovrapposta la lettera in gotico "M" di colore oro e in basso un cerchio contenente lo stemma della città di Quartu Sant'Elena.

Articolo 9

Le uniformi

L'uniforme dei Confratelli e delle Consorelle della CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena è di tela nera,

lunga, con buffa, stretta e fianchi da un cordiglio nero, dal quale pende una Corona del Rosario nera.

È fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre ed in particolare:

- a) nella Santa Messa solenne in onore del patrono principale San Sebastiano (20 gennaio);
- b) nella funzione religiosa per l'anniversario della fondazione (29 gennaio);
- c) nella Santa Messa e cerimonia di vestizione dei nuovi Confratelli e Consorelle nella Giornata della Divina Misericordia (la domenica successiva alla Santa Pasqua);
- d) nella Santa Messa solenne in onore della patrona Sant'Elena (21 maggio);
- e) nella Santa Messa e processione solenne in onore della patrona Sant'Elena (13 settembre)
- f) nella Santa Messa solenne di suffragio celebrata nel giorno della Commemorazione dei defunti (2 novembre);
- g) nella Santa Messa per la commemorazione in suffragio degli iscritti alla categoria "post mortem" (ultimo sabato di ogni mese);
- h) in tutte le altre circostanze disposte dal Magistrato di intesa con

il Rettore, in forma temporanea o permanente.

L'uniforme dei Collaboratori è costituita da un mantello nero sul lato sinistro del quale, all'altezza del petto, è ricamata, in colore bianco, la croce latina su cui è sovrapposta la lettera gotica "M" ed è fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre e in tutte quelle di cui al comma secondo.

Per gli altri servizi d'istituto sarà adottata una uniforme secondo il modello approvato dal Magistrato in osservanza delle disposizioni legislative in materia.

Articolo 10

La partecipazione a manifestazioni e Organizzazioni

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV», con deliberazione del Capitolo, potrà aderire a Enti, Associazioni, Consorzi e Comitati e simili, in ambito locale e nazionale che abbiano ispirazioni e finalità conformi a quelle del Sodalizio e purché queste si impegnino a rispettare l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Sodalizio stesso.

Articolo 11

I mezzi economici e finanziari

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative deliberate dal Magistrato ai sensi dell'art. 33 Codice del Terzo Settore o da altre forme di entrata.

Articolo 12

La gratuità delle opere

Tutta l'opera della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» si fonda sull'apporto volontario degli iscritti che al di là dell'impegno del proprio dovere professionale, offrono il loro tempo libero in maniera evangelicamente disinteressata a favore del prossimo in stato di necessità.

Articolo 13

La gratuità delle prestazioni degli iscritti

Il volontariato è la divisa morale degli iscritti della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per gli iscritti l'accettare qualsiasi forma di

compenso.

L'iscritto della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» riceve dall'assillito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Firenze, cui il sodalizio si ispira, "Che l'Idio ne renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse agli iscritti distinzioni aventi puro carattere morale ai sensi dell'art. 17 Codice del Terzo Settore.

Articolo 14

I gruppi funzionali di attività specializzata

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» promuove la donazione del sangue e degli organi costituendo, a seconda delle circostanze, per questo e per tutti gli altri settori di attività caritative, gruppi funzionali di attività specializzata che verranno coordinati con apposito regolamento.

I Responsabili dei gruppi funzionali di attività specializzata potranno essere invitati alle sedute del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 15

Gli iscritti alla Confraternita

Tutti gli iscritti al sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Fratello" o "Sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella

comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono

alla base istituzionale della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Gli iscritti si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Aspiranti;
- b) Collaboratori;
- c) Confratelli;
- d) Sostenitori;
- e) Aggregati "post mortem";
- f) Confratelli Giubilati;
- g) Iscritti a riposo;
- h) Confratelli "ad honorem";

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato - corredata dalla documentazione richiesta - nel rispetto dell'art.23 del Codice del Terzo Settore.

Il Magistrato, ricorrendo la necessità ricorrendone la necessità anche prima del termine del periodo di aspirantato, accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

In caso di iscrizione ad altre organizzazioni deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Articolo 16

Le categorie e i diritti degli iscritti

Gli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli articoli 15 e 17, intendono far parte della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

L'ammissione al periodo di aspirantato è disposta dalla commissione per le Ammissioni.

L'aspirantato ha la durata di tre mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato si viene ammessi definitivamente in seno alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Gli aspiranti non partecipano ai capitoli del Corpo Generale e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Collaboratori sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, non intendono appartenere alla categoria dei Confratelli ma accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore il motivo ispiratore della CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena.

I collaboratori non partecipano ai capitoli del Corpo Generale e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Magistrato e del Collegio dei Conservatori.

I Confratelli sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di

Quartu Sant'Elena - OdV».

Possono fare richiesta al Magistrato per il passaggio alla categoria dei Confratelli anche i Collaboratori in ogni momento della loro iscrizione.

Il passaggio alla categoria è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli godono di tutti i diritti sociali e partecipano ai Capitoli del Corpo Generale con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli e i Collaboratori costituiscono il corpo funzionale «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» e sono chiamati Giornanti.

I Sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e con la preghiera la «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV». Essi non hanno obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Sostenitori non partecipano ai capitoli del Corpo Generale e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

La categoria degli Aggregati "post mortem" è composta dagli iscritti alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» che abbiano prestato servizio in vita e abbiano acquisito il diritto e dai defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» stessa per questo tipo di aggregazione.

I Confratelli Giubilati sono nominati dal Magistrato, in numero non superiore a due per ogni quinquennio, con la maggioranza assoluta dei due terzi, fra gli iscritti alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» nella categoria dei Confratelli dopo venticinque anni di ininterrotto e lodevole servizio.

I Confratelli Giubilati sono esonerati dal servizio e dal versamento delle quote sociali e mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli iscritti a riposo sono gli iscritti alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» nella categoria di collaboratore o di confratello che:

- Abbiano raggiunto il settantesimo anno di vita;
- Abbiano impedimenti fisici che non li rendano più in grado di partecipare in alcun modo allo svolgimento dei servizi di carità e di soccorso della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV»;
- Abbiano partecipato ininterrottamente per trenta anni ai servizi di carità e di soccorso della CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena.

Il passaggio alla categoria degli iscritti a riposo è deliberato dal Magistrato su richiesta dell'interessato e comporta, qualora posseduto, la perdita del diritto all'elettorato passivo.

I Confratelli "ad honorem" sono nominati dal Magistrato, con la maggioranza assoluta dei due terzi, per i loro speciali meriti o per la loro particolare competenza nei settori inerenti le finalità della

«CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

L'appartenenza alla categoria dei Confratelli "ad honorem" non comporta attribuzione di diritti sociali all'interno della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Articolo 17

I requisiti di appartenenza

I requisiti per appartenere alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» nella categoria dei Confratelli sono quelli essere di sani principi morali non in contrasto con i valori fondanti della Confraternita.

In particolare si richiede di:

- essere moralmente incensurato e tenere un comportamento corretto, educato e non scandaloso;
- tenere una condotta civile integra non avere riportato condanne penali;
- aver corrisposto la quota di ammissione fissata dal Magistrato.

Per l'appartenenza alle altre categorie si richiede, oltre a quanto prescritto dal comma precedente:

- di aver compiuto il sedicesimo anno di età; per i minori di diciotto anni è necessario il consenso di uno dei genitori o di chi eserciti la potestà di genitoriale;
- di essere di sani principi morali.

In casi particolari, a completa discrezione del Magistrato potrà veni
re ammessa fra gli Aspiranti e, successivamente, fra i Collaboratori
la persona che, pur non appartenendo alla religione Cattolica, ader
sca all'ispirazione cristiana del Sodalizio e si proponga di farne ple
na attestazione nell'esercizio delle opere caritative della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o
con la loro opera i fini istituzionali della «CONFRATERNITA "DIVI
NAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» e sono tenuti al
versamento della quota associativa annuale determinata dal Magi
strato, secondo la categoria di appartenenza.

Articolo 18

I diritti doveri degli iscritti

Gli iscritti alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di
Quartu Sant'Elena - OdV» hanno diritto:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, a condizione che
siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- b) di elettorato attivo e passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione,
e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali previa domanda da presentarsi al Magi
strato che darà risposta all'interessato entro 30 giorni dal rice
vimento dell'istanza.

Gli iscritti alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di
Quartu Sant'Elena - OdV» devono:

- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni emanate da
gli organi della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE"
di Quartu Sant'Elena - OdV»;
- b) tenere condotta morale e civile irrepreensibile, sia all'interno del
sodalizio che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di
umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali
un comportamento corretto di massima collaborazione;
- e) collaborare attivamente alle iniziative della «CONFRATERNITA
"DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» e par
tecipare alle riunioni.

Articolo 19

Le sanzioni disciplinari

Gli iscritti sono passibili dei sotto elencati provvedimenti disciplina
ri, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare
entro 15 giorni al magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo indeterminato determinato o indetermi
nato;
- c) decadenza;
- d) radiazione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) e c) è del Magistrato mentre per il punto d) è demandata al Corpo Generale.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Conservatori il quale decide, sentito l'interessato ed il Provveditore con il parere definitivo ed inappellabile, mentre per il punto d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 20 comma sei e seguenti.

Articolo 20

La perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» si perde per dimissioni, per decadenza o per radiazione.

Si perde per dimissioni qualora l'iscritto presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere i suoi il suo diritto di iscritto.

La dichiarazione di dimissioni deve essere comunicata al Magistrato in forma scritta e tracciabile e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» di cui agli articoli 17 e 18. Inoltre si perde per decadenza la propria qualità di iscritto qualora,

nonostante il richiamo, si persista nella violazione di doveri fondamentali previsti all'articolo 18 oppure si rimanga morosi per oltre un anno nel pagamento della quota sociale o si rimanga assenti dal servizio di carità e di culto per oltre tre mesi, pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per radiazione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» ed in particolar modo:

- a) per incitamento alla insubordinazione di altri iscritti e/o del personale dipendente;
- b) per la partecipazione a riunioni o a manifestazioni lesive del decoro e del prestigio del Sodalizio o che comunque tendono a diminuire l'autorità dei suoi dirigenti;
- c) per colpa grave e/o incorreggibilità.

È colpa grave il mancare di rispetto ai Dirigenti e/o ai Responsabili durante il servizio e il tenere in servizio un linguaggio o un contegno scorretto o ineducato contrastante con l'opera di carità esercitata.

Si ritiene incorreggibile chi abbia meritato per 3 volte una sanzione disciplinare.

La perdita della qualità di iscritto implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Il provvedimento di radiazione è proposto emotivamente dal Magi-
strato al Corpo Generale, corredato dal parere conforme del Collegio
dei Conservatori.

Della proposta di radiazione deve essere data comunicazione scritta
all'interessato in forma tracciabile, da parte del Magistrato, con in-
vito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unita-
mente a quelle del Magistrato e del Collegio dei Conservatori, sa-
ranno rese note al Corpo Generale.

Il Corpo Generale delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dal Corpo Generale potrà essere revocato
qualora siano venuti a mancare le cause che lo hanno determinato
previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al
Magistrato, con le modalità di cui all'articolo 15, 3 comma, e sulla
quale il Corpo Generale delibererà, sentito il parere del Collegio dei
Conservatori, l'accettazione.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripre-
sentata prima di 12 mesi dalla data di irrogazione del provvedimen-
to preso dal Corpo Generale.

Contro il provvedimento di radiazione preso dal Corpo Generale
l'interessato può richiedere il lodo arbitrale di cui al comma 9
dell'articolo 37 entro 45 giorni dal giorno in cui è stata notificata la
deliberazione.

Coloro che hanno perduto la qualità di iscritto per qualunque dei
causi di cui al primo comma non potranno aderire ad altre organiz-
zazioni che abbiano per scopo, ancorché in forma parziale, le stesse

finalità della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di
Quartu Sant'Elena - OdV» durante i 12 mesi successivi alla data di
inizio dell'effetto della cessazione dell'iscrizione.

Coloro che hanno cessato di appartenere al Sodalizio, non possono
ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu
Sant'Elena - OdV».

Articolo 21

Gli organi della Confraternita

Sono organi della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di
Quartu Sant'Elena - OdV»:

- a) Il Corpo Generale;
- b) Il Magistrato;
- c) il Provveditore;
- d) Il Collegio dei Conservatori;
- e) Il Collegio dei Garanti (o il Revisore Contabile e di Bilancio).

Articolo 22

Il Corpo Generale

Il Corpo Generale è composto da tutti gli iscritti al Sodalizio nella
categoria dei Confratelli che - in regola con il versamento delle quo-
te sociali - e dagli iscritti alla categoria dei Confratelli (Rinviati).

Il Corpo Generale è presieduto dal componente convocato più an-
ziano di appartenenza al Sodalizio.

Per il calcolo dell'anzianità si terrà conto della data di passaggio alla categoria dei di Confratelli.

A parità di anzianità si terrà conto della data di ammissione alla «CONFRATERNITA' "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - CdV».

In caso di ulteriore parità di anzianità si terrà conto dell'anzianità legata all'età.

Articolo 23

I Capitoli Ordinari

Le adunanze del Corpo Generale sono dette Capitoli.

Il Corpo Generale si aduna in Capitolo Ordinario ogni anno il primo sabato non festivo del mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e il primo sabato non festivo del mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Corpo Generale si aduna, altresì, in Capitolo Ordinario ogni 3 anni per l'elezione delle cariche sociali.

Il Capitolo è convocato dal Provveditore con lettera personale da inviarsi al domicilio degli iscritti almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali del Capitolo devono essere sottoscritti dal Provveditore e

dal Cancelliere e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 24

I Capitoli Straordinari

Il Corpo Generale si riunisce in Capitolo Straordinario qualunque periodo e specificatamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei Confratelli;

b) quando il Collegio dei Conservatori o dei Garanti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nel caso di cui alla lettera a) il Provveditore deve convocare il Capitolo entro un mese dalla data di pronunciamiento del Collegio dei Conservatori con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 23.

Nel caso di cui alla lettera b) il Provveditore deve convocare il Corpo Generale nella data concordata con il Collegio richiedente con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 23.

Articolo 25

La Costituzione del Capitolo e la delega

Il Capitolo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei pre-

enti, purché tale numero sia superiore a quello dei componenti il

Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare al Capitolo, ogni convocato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro convocato il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 26

La validità delle deliberazioni

Il Capitolo delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Garanti (o il Revisore Contabile e di Bilancio) nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte del Corpo Generale sono previste le particolari norme di cui all'articolo 46.

Articolo 27

Le attribuzioni del Corpo Generale

Il Corpo Generale ha il compito di:

- deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Provveditore sull'attività della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Garanti (o

il Revisore Contabile e di Bilancio) sull'andamento economico finanziario;

- esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Provveditore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

- eleggere il Provveditore, i componenti, il Magistrato, il Collegio dei Conservatori ed il Collegio dei Garanti (o il Revisore Contabile e di Bilancio);

- deliberare su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale;

- stabilire, nella riunione che precede ogni quinquennio il numero di componenti il Magistrato;

- assumere il provvedimento di esclusione degli iscritti.

Articolo 28

Il Magistrato e le sue attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

È eletto dal Corpo Generale e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente al Corpo Generale dal presente Statuto.

In particolare:

- provvede all'amministrazione della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;

- b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della «CONFRATERNITA' "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV»;
- c) provvede al suo interno alla elezione del Sotto Provveditore e alla nomina, anche all'esterno del Magistrato, del Cancelliere e del Camarlingo nonché alla nomina del Direttore Sanitario e ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale;
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione del Corpo Generale, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli e dei Collaboratori, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'articolo 16, comma secondo;
- h) delibera il passaggio dei Collaboratori alla categoria dei Confratelli;

- i) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- j) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Corpo Generale;
- k) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio d'inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati chiedendone la prescritta autorizzazione ai componenti organi;
- l) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 21, comma secondo e terzo, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- m) delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso del Sodalizio nonché la preparazione spirituale morale degli iscritti di cui la direzione e il coordinamento sono affidati al Rettore;
- o) propone al Corpo Generale le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un terzo dei Confratelli;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla «CONFRATERNITA' "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV», per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Provveditore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi e collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie d'interesse della «CONFRATERNITA' "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu

Sant'Elena - OdV»;

r) determina l'ammontare della quota di ammissione e della quota associativa che ogni iscritto deve versare annualmente per il funzionamento della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» a seconda della categoria del di appartenenza;

s) propone al Corpo Generale, con parere favorevole del Rettore, i nominativi di Confratelli e Collaboratori per il conferimento di distinzioni al merito della carità o del servizio;

t) provveda alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo la disponibilità e possibilità della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV»;

u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Articolo 29

La composizione

Il Magistrato è composto dal Provveditore, e da un numero di membri stabilito dal Corpo Generale scelti fra gli fra le persone fisiche associate ovvero indicate dalle ODV e altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati, purché pari e non inferiore a 6, nel capitolo che precede ogni quinquennio.

Qualora il Cancelliere o il Camarlingo o entrambi siano nominati

all'esterno del Magistrato, essi partecipano alle sue adunanze senza diritto di voto.

Il Rettore partecipa a alle adunanze del Magistrato.

Per essere eletti nel Magistrato occorre appartenere alle categorie dei Confratelli e/o Giubilati, aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno quattro anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli e non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari nei 24 mesi precedenti le elezioni.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli e/o Giubilati con legami di parentela e/o di affinità di qualsiasi ordine e grado nonché eletti alla carica di Garante.

Non è inoltre eleggibile nel Magistrato il personale dipendente della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Articolo 30

Le Adunanze

Il Magistrato si riunisce ogni qualvolta il Provveditore lo ritenga necessario oppure ove sia presentata domanda al Provveditore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, del Presidente del Collegio dei Conservatori.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Provveditore e deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

no e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione o con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

I componenti il Magistrato hanno l'obbligo di espressione o di voto. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31

Il Provveditore e le sue attribuzioni

Il Provveditore è eletto dal Corpo Generale fra gli iscritti alla categoria dei Confratelli o dei Giubilati che abbiano: requisito di cui al terzo comma dell'articolo 29 e abbiano già ricoperto tale carica o che abbiano fatto parte del Magistrato del Collegio dei Conservatori per almeno un quinquennio.

Il Provveditore è il capo della «CONFRATERNITA' «DIVINAE MISERICORDIAE» di Quarto Sant'Elena - OdV», ne dirige sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale di poteri di firma.

In particolare il Provveditore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessati delle prerogative

della «CONFRATERNITA' «DIVINAE MISERICORDIAE» di Quarto

Sant'Elena - OdV» e veglia sull'osservanza dello Statuto del Re-

golamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato assumendone la presidenza e

convoca il Capitolo del Sodalizio;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e, ove previsto, in unione col Cancellie-

re, i documenti e i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Cancelliere ed il Camarlingo, la te-

nuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato

nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi,

anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica

del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

to.

Articolo 32

L'assenza del Provveditore

Il Provveditore resta in carica fino all'insediamento del nuovo Provveditore.

Le eventuali dimissioni del Provveditore sono dirette al Sottopro-

veditore, hanno carattere revocabile ed acquistano efficacia all'atto

della ricezione della relativa comunicazione trascritta.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Provveditore le sue

funzioni sono esercitate dal Sottoproveditore.

Entro 30 giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, il Magistrato, convocato dal Sottoprovveditore adotta i provvedimenti funzionali alla riunione del Corpo (tenesale per l'elezione del nuovo Provveditore, il quale resta in carica finché vi sarebbe rimasto il Provveditore uscente; non si proceda tale elezione se i presupposti di cui al terzo comma si verificano nel corso degli ultimi 12 mesi di mandato.

Articolo 33

Il Sottoprovveditore

Il Sottoprovveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Ucadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Provveditore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 34

Il Cancelliere

Il Cancelliere è nominato dal Magistrato, su proposta del Provveditore, nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni anche fra coloro che non risultano componenti l'organo.
Redige i verbali del Magistrato, del Corpo Generale e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'articolo 28.

È consegnataria dei documenti e dell'archivio della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Cura la corrispondenza insieme al Provveditore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera c) dell'articolo 31.

Collabora inoltre con il Camarlingo per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Articolo 35

Il Camarlingo

Il Camarlingo, è nominato dal Magistrato, su proposta del Provveditore, nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni anche fra coloro che non risultano componenti l'organo.

Cura in collaborazione con il Provveditore ed al Cancelliere, la parte amministrativa di tutte le attività della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» firmando i relativi documenti attraverso il servizio di Tesoreria e di cassa che ha affidato ad un Istituto di Credito scelto dal Magistrato.

Le reversali di incasso ed i mandati di pagamento non sono validi né costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non portano la firma congiunta del Provveditore, del Cancelliere e del Camarlingo.

Provvede, con la collaborazione del Cancelliere, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Articolo 36

Durata del mandato

Tutti gli incarichi degli organi collegiali e del Revisore Contabile e di Bilancio durano in carica in via ordinaria, 5 anni e gli organi si insediano entro 30 giorni dalla loro proclamazione.

Il Provveditore si insedia all'atto della proclamazione e dura in carica, in via ordinaria, 5 anni, fatto salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 38.

I componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti oppure - non essendo previsto l'istituto della cooptazione - l'elezione del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro tutto sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della «CONFRATERNITA' «DIVINAE MISERICORDIAE» di Quartu Sant'Elena - OdV» che per due riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 37

Il Collegio dei Conservatori

Il Collegio dei Conservatori è composto da 5 membri eletti dal Corpo Generale fra gli iscritti alla categoria dei Confratelli e/o Giubilati che

abbiano il requisito di cui al secondo comma dell'articolo 29 e che

abbiano particolare coscienza conoscenza del corpo sociale e del So-

dalizio e attaccamento alla «CONFRATERNITA' «DIVINAE MISERI-

CORDIAE» di Quartu Sant'Elena - OdV».

Per l'eleggibilità al Collegio dei Conservatori valgono le norme di cui

al precedente articolo 29 commi terzo e quarto; tuttavia non è in-

compatibile all'interno del Collegio la presenza di eletti con legami

di parentela con i componenti di altri organi.

Entro 30 giorni all'elezione del Collegio, il Provveditore indice e

presiede la riunione di insediamento del Collegio nel corso della

quale verranno eletti il Presidente e il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni

qualvolta ci sia materia di decisioni di sua competenza ed almeno

una volta all'anno per la verifica dell'andamento della «CONFR-

TERNITA' «DIVINAE MISERICORDIAE» di Quartu Sant'Elena -

OdV».

In particolare:

a) riceve le segnalazioni su eventuali controversie tra soci, proce-

dere con l'attività istruttoria e trasmettere l'esito al Magistrato;

b) accerta le eventuali cause di incompatibilità di coloro che rico-

prano cariche o incarichi associativi;

c) decide *ex bono et aequo* sui ricorsi presentati dagli iscritti con-

tro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei con-

fronti di questi ultimi con pronuncia definitiva inappellabile;

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magi-

strato senza diritto di voto, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Garanti o ricoprire la carica di Revisore Contabile e di Bilancio.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

I componenti il Collegio dei Conservatori hanno l'obbligo di espressione di voto.

Gli iscritti la «CONFRATERNITA' «DIVINAE MISERICORDIAE» di Quartu Sant'Elena - OdV», onde risolvere la con la massima celerità tutte le controversie interna ed evitare il ricorso alla Magistratura Ordinaria, convengono di devolvere le stesse, esperita la procedura davanti al Collegio dei Conservatori ed entro 45 giorni dal giorno in cui la decisione di questi è stata notificata agli interessati, ad un arbitrato natura irrituale.

La procedura di accesso al lodo arbitrale è disciplinata apposito Regolamento.

Articolo 38

Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti (Organo di Controllo) è composto da tre membri effettivi, di cui un Confratello e due Collaboratori o un Collaboratore ed un non iscritto con adeguato titolo professionale ex art. 2397, comma secondo, del codice civile, e due supplenti, di cui

un Confratello e un Collaboratore, eletti dal Corpo Generale fra i Confratelli ed i Collaboratori nel rispetto di quanto di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Per l'eleggibilità dei Confratelli al Collegio dei Garanti valgono le norme di cui al precedente articolo 29 commi terzo e quarto; tuttavia non è incompatibile la presenza all'interno del Collegio di eletti con legami di parentela con i componenti il Collegio dei Conservatori.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Entro il 30 giorni dall'elezione del Collegio, il Provveditore indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio nel corso della quale verranno eletti il Presidente ed il Segretario.

I membri del Collegio dei Garanti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Conservatori.

Il Collegio si riunisce almeno quadrimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

I componenti il Collegio dei Garanti hanno l'obbligo di espressione di voto.

In caso di scelta di elezione del Revisore Contabile e di Bilancio egli sostituirà il Collegio dei Garanti rilevandone le attribuzioni.

Il Collegio dei Garanti:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- c) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti il Collegio dei Garanti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 39

Il Rettore

L'assistente ecclesiastico è chiamato "Rettore".

Il Rettore è un sacerdote nominato dall'Ordinario Diocesano su una terna di nomi proposta dal Magistrato.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» e la preparazione spirituale morale degli iscritti anche attraverso adeguati corsi di formazione.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del Rettore.

Partecipa alle adunanze del Magistrato ed ai Capitoli con voto deliberativo.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Articolo 40

La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dal Magistrato nella riunione ove si delibera la convocazione del Corpo Generale per il rinnovo degli organi della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

È composta da 5 membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli e dei Collaboratori ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;

b) verificare l'adozione da parte del Corpo Generale della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'articolo 39, primo comma;

c) redigere la lista di 3 nominativi per l'elezione del Provveditore con il requisito di cui al primo comma dell'articolo 31;

d) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di membri da eleggere;

e) redigere la lista di 7 nominativi per l'elezione del Collegio dei Conservatori di cui i primi 5 saranno gli eletti;

f) redigere la lista di 3 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Garanti di cui il più votato verrà eletto Garante effettivo, mentre il secondo votato sarà eletto Garante supplente;

g) redigere la lista di 5 nominativi, fra Collaboratori ed esterni qualificati, per l'elezione del Collegio dei Garanti di cui i primi due più votati verranno eletti Garanti effettivi, mentre il terzo votato sarà eletto Garante supplente.

Le liste devono riportare il nome del Confratello, del Giubilato o del Collaboratore, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni iscritto, o gruppo di iscritti, potrà presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al

Provveditore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione del Corpo Generale tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 39.

In caso di impossibilità a svolgere le lezioni per un Organo Sociale il mandato degli altri degli uscenti dello stesso organo è prorogato per 12 mesi.

L'accertamento di impossibilità a svolgere le lezioni è deliberato dal Corpo Generale.

L'organo eletto successivamente alla delibera di cui al precedente comma rimane in carica per il numero di anni risultante dalla differenza fra gli anni del mandato ordinario e gli anni di proroga di mandato assegnati agli uscenti.

Articolo 41

Le modalità di voto e di elezione

Ciascun associato, ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore, ha diritto ad un solo voto e può esprimere un massimo di tre preferenze per il collegio dei conservatori, tre preferenze per il Collegio dei Garanti, di cui una per la categoria dei Confratelli e due per la categoria dei Collaboratori, ed un numero di preferenze pari ai tre quarti, arrotondato per eccesso, degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli e i Collaboratori che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggior anzianità di appartenenza alla categoria.

A parità di appartenenza risulterà eletto il Confratello con maggior anzianità di iscrizione alla «CONFRATERNITA' "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

In caso di ulteriore parità sarà preferito il confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Per ciò che concerne la lista dei Collaboratori presentata per l'elezione del collegio dei garanti a parità di voti risulterà eletto il Collaboratore con maggiore anzianità di iscrizione alla «CONFRATERNITA' "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV». In caso di ulteriore parità sarà preferito il Collaboratore più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per gli iscritti non appartenenti alla categoria a cui si riferisce la lista, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o venuta a lezione di iscritti, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà su ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 42

La Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri è eletta dal Magistrato nella riunione ove si delibera la convocazione del Corpo Generale.

È composta da tre membri scelti tra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli e/o dei Collaboratori e s'insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per il Corpo Generale.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione al Corpo Generale;
- c) accerta la regolarità delle deleghe;
- d) esprime le incombenze redige apposito verbale che verrà trasmesso alla presidenza per essere inserito negli atti negli atti del Capitolo.

Articolo 43

L'ineleggibilità dei Commissari

I componenti, la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica Poteri per le funzioni in cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo a far parte delle liste elettorali di candidati alle cariche per gli organi della «CONFRATERNITA' "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Articolo 44

La gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della «CONFRATERNITA' "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Gli eletti alle cariche sociali in virtù del loro ruolo da loro ricoperto, dovranno ancora più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di massima semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 46

La riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello Statuto oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'articolo 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di iscritti non inferiore ad un terzo degli aventi diritto di voto.

La mozione è esaminata dal Magistrato, dal Collegio dei Conservatori in riunione congiunta.

Dopo aver esaminato la proposta il Provveditore convoca un Capitolo Straordinario con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 23 e

con le indicazioni di cui al comma precedente di inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data a certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Provveditore e del Cancelliere.

Per l'approvazione di modifiche allo Statuto e ai suoi allegati occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti al capitolo del Corpo Generale.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti e con parere favorevole dell'Arcivescovo Diocesano, gli articoli 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della «CONFRATERNITA' "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» e le garanzie di essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 48

I Regolamenti

Il Corpo Generale approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza semplice dei presenti, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provveda a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformulabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 47

Lo scioglimento

La «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» non potrà essere sciolta per delibera del Corpo Generale se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di iscritti tale da svolgere anche in parte le opere di carità di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dal Corpo Generale in Capitolo Straordinario da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Provveditore.

Per la delibera di scioglimento occorre:

- a) l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di convocati e della speciale maggioranza di cui all'articolo 81, terzo comma del Codice Civile;
- b) il parere favorevole, comunicato in forma scritta, dall'Ordinario Diocesano.

Con la delibera di scioglimento il Corpo Generale nomina tre liquidatori da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV».

Articolo 48

Destinazione del patrimonio

Il patrimonio della Confraternita, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 49

La devoluzione dei beni residui

A seguito dello scioglimento o della estinzione, i beni residui della CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena sono devoluti ad altro Ente del Terzo Settore, che persegue fini analoghi a quelli della «CONFRATERNITA "DIVINAE MISERICORDIAE" di Quartu Sant'Elena - OdV» in attuazione dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 50

L'integrazione delle norme statutarie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.